

N. 15403/2015 RGNR  
N. 503/2018 RGGIP



**Tribunale di Roma**

**Ufficio XV del Giudice per le indagini preliminari**

**Il Giudice Dr. Massimo Di Lauro, letti gli atti del procedimento nei confronti di:**

**DE GENNARO Antonio nato a Taranto il 10.9.1961**  
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia  
**avv. Giuseppe CAMPANELLI con studio in Roma via Dardanelli 37**

per il reato di cui all'art. 595 terzo comma c.p.

**IN CUI E' OPPONENTE:**

**ANNICHIARICO Giuseppe nato a Grottaglie l'8.2.1969**  
domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso chi lo assiste  
avv. Massimo ZHARA BUDA con studio in Roma via Orti della Farnesina 155

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale dello scorso 15 febbraio;

**Osserva**

il procedimento deve essere archiviato avuto riguardo al contenuto degli atti presenti nel fascicolo processuale, apparendo condivisibile la motivazione formulata dal P.M., motivazione da intendersi qui di seguito riportata e trascritta e quindi parte integrante e sostanziale del presente decreto, non essendo gli elementi di valutazione raccolti e quelli indicati nell'atto oppositivo idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

L'articolo incriminato appare espressione di un legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica. Quanto al secondo cfr Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 13403 del 18/06/2009 Ud. (dep. 13/11/2009) Rv. 245098

Presidente: **Pizzuti G.** Estensore: **Bruno PA.** Relatore: **Bruno PA.** Imputato: **Ruta. P.M. Stabile C.** (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Messina, 09 Luglio 2008)

603 REATI CONTRO LA PERSONA - 089 DIFFAMAZIONE - IN GENERE

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Diritto di critica - Requisiti - Nucleo di veridicità di quanto riferito - Necessità - Sussistenza - Differenze rispetto al diritto di cronaca.

In tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dilleggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo.

Quanto al primo *nulla quaestio* sulla veridicità del fatto narrato, tenuto conto del fatto che la fonte appare particolarmente qualificata, essendo stato fatto cenno ad un provvedimento giurisdizionale ( cfr ordinanza che dispone l'imputazione coatta in atti). Evidentemente la gravità della condotta ascritta all'Annichiarico lasciava prevedere un commento critico da parte del giornalista che evidentemente in tale sede ha legittimamente esercitato il diritto di critica. Quanto alla superficialità delle indagini il commento del giornalista è stato fin troppo benevolo atteso il comportamento dell'ex commissario di Manduria così come stigmatizzato dal gip che ha ordinato l'imputazione coatta.

Quanto poi al cenno alla volontà di andare sui giornali appare un'eventualità più che concreta atteso che non risultano dagli atti processuali motivi di astio tra l'ex commissario ed i due soggetti arrestati a seguito delle sue indagini e tenuto conto del fatto che Manduria è una cittadina di provincia e che era ampiamente prevedibile il risalto che i giornali locali avrebbero dato all'arresto di due dirigenti della squadra di basket del comune pugliese.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, le indicazioni sul prosieguo dell'attività investigativa ed i temi di approfondimento indicati nell'opposizione non appaiono rilevanti (ossia idonei ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal P.M.: Cass., SS.UU., n. 2/1996; Cass., n. 53/1999; n. 17597/2004).

p.q.m.

dichiara inammissibile l'atto oppositivo, dispone l'archiviazione del procedimento di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al P.M..

MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Roma 16 febbraio 2018

IL GIUDICE

Dr Massimo Di Lauro

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
16/2/2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Domenico Romano

A